



TRIBUNALE ORDINARIO di LODI

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Camilla Sommariva, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 188/2016 R.G. promossa da:

KI.. .., con l'Avv. BERSANI MICHELE;

**RICORRENTE**

CONTRO

.., con gli Avv.ti ..

**RESISTENTE**

**CONCLUSIONI:**

come da conclusioni dei rispettivi atti.

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato il 22.3.16, .. ha chiesto che si annulli il licenziamento intimato da .. p. a r.l. con lettera del 7.3.16 e si dichiari illegittima la delibera di esclusione dalla cooperativa, comunicata con la medesima lettera; conseguentemente, in via principale, che si condanni la resistente ex art. 3/2 D.Lgs. n. 23/2015 alla reintegra del lavoratore nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria pari alle retribuzioni maturate dal licenziamento alla reintegra, accertando che l'indennità è da quantificarsi in euro 26.607,30.



D<sup>e</sup> Soc. coop. a r.l. si è costituita, chiedendo il rigetto del ricorso.

1.

Con la lettera del 7.3.16, la cooperativa ha intimato "licenziamento disciplinare per giusta causa" e, contestualmente, ha comunicato che il Consiglio di amministrazione aveva deliberato, per gli stessi motivi, "la risoluzione immediata dal rapporto associativo" (doc. 4 ric.).

Nel presente giudizio parte ricorrente ha proposto sia opposizione all'esclusione da socio, sia impugnazione del licenziamento.

La L. n. 30/2003, pur sopprimendo l'aggettivo "distinto" all'art. 1, comma 3 L. n. 142/2001, ha mantenuto l'aggettivo "ulteriore", con un'indicazione ermeneutica chiaramente significativa della coesistenza, in capo al socio lavoratore, di una pluralità di cause contrattuali e della connessa coesistenza di pluralità di tutele (v. Cass., sentenza n. 14741 del 5 luglio 2011). D'altro canto, la L. n. 142 del 2001, all'art. 5, comma 2, come sostituito dall'art. 9 Legge n. 30/2003, ha contemplato la competenza del giudice ordinario in ordine alle "controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica".

Nell'ipotesi di connessione tra cause aventi ad oggetto il rapporto mutualistico e quello lavorativo, opera l'art. 40 c.p.c., comma 3, che fa salva l'applicazione del rito speciale quando una di esse rientri tra quelle di cui agli artt. 409 e 442 c.p.c. La regola è dettata al fine di dare preminenza ad interessi di rilevanza costituzionale; ciò spiega anche la prevalenza del rito speciale del lavoro su quello ordinario, allorchè la connessione riguardi una controversia rientrante tra quelle previste dall'art. 409 c.p.c.

Come esplicito dalla Suprema Corte, *"trattasi di principi che valgono anche nel nuovo contesto normativo segnato dalla L. n. 27 del 2012, poichè il principio della vis attractiva del rito del lavoro costituisce una regola a cui deve riconoscersi carattere generale e preminente per gli interessi di rilevanza costituzionale che la norma processuale è preordinata a garantire. In conformità a tale*



principio, deve provvedersi all'interpretazione della locuzione "ragioni di connessione" di cui al D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, comma 3, nel senso che il regime della connessione, ove riferibile al cumulo di cause relative al rapporto mutualistico e al rapporto lavorativo, comporta il radicamento della competenza per le cause connesse dinanzi al giudice del lavoro" (ord. del 21.11.14, n. 24917).

Considerato anche che il principio di diritto è stato enunciato in ordine ai profili di connessione tra le cause relative all'esclusione del socio e al licenziamento del medesimo, deve concludersi che questo giudice è competente a conoscere di entrambe le domande, connesse ex art. 40 c.p.c.

Quanto alle difese della resistente, la sentenza della Suprema Corte n. 9916/16 non tratta dei rapporti tra la competenza del giudice del lavoro e quella del giudice ordinario. Ivi, poi, si afferma - contrariamente a quanto sostenuto da - che il lavoratore, rimosso il provvedimento di esclusione, ha diritto alla ricostituzione del rapporto associativo e del concorrente rapporto di lavoro. Nella sentenza n. 3836/16, infine, il giudice nomofilattico non ha statuito che la delibera di esclusione dalla cooperativa debba essere impugnata davanti al giudice ordinario, quanto che sussista a carico del socio un onere di opporla nelle forme e nei termini ex art. 2533 c.c.

2.

Passando al merito, nella lettera del 7.3.16, la datrice di lavoro ha contestato al ricorrente gli addebiti di seguito sintetizzati:

- di avere caricato sul furgone la spedizione awb2634948960, in data 15.2.16, senza avere inserito il codice di presa in carico e di non averla consegnata, riportandola, quindi, in magazzino alla fine del servizio, alle h. 17.30; il pacco, atteso con urgenza dal cliente, è stato consegnato nella serata;
- di avere tenuto, nella medesima giornata, la stessa condotta riguardo alle spedizioni awb3408384523 e awb8026317515;



quest'ultima, in particolare, sarebbe stata portata fuori dal magazzino dal lavoratore per quattro giorni, senza, però, essere consegnata al cliente (doc. 3 ric.).

Gli addebiti sono stati descritti negli stessi termini nella lettera di licenziamento del 7.3.16 (doc. 4 ric.).

In primo luogo, parte ricorrente ha contestato la sussistenza del fatto materiale, al fine di ottenere la tutela ex art. 3/2 D.Lgs. n. 23/15.

E' necessario, quindi, guardare all'esito dell'istruttoria orale.

I testi - in particolare, I . E - hanno ben spiegato le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei corrieri, le quali sono utili a comprendere le mancanze contestate al ricorrente. DHL richiede alla cooperativa appaltatrice l'utilizzo di un sistema di gestione automatizzata delle spedizioni, basato sui codici awb, attribuiti a ciascun collo.

Nella filiale di Carpieno, i pacchi giungono al corriere, nella maggior parte, tramite un sistema automatico di distribuzione che li invia mediante scivolo personalizzato, corrispondente alla ribalta di ciascun camion. Per una quantità residuale di pacchi è utilizzato un nastro a scorrimento per route, ossia per zona di consegna.

Le direttive della committente prevedono che il pacco sia caricato immediatamente, quindi preso in mano, "laserato" con il lettore ottico e caricato sul furgone, senza essere appoggiato da nessuna parte per terra.

Il corriere registra, quindi, tutti i colli a lui assegnati tramite laser scanner e, alla fine, dà un messaggio di partenza, corrispondente a "WC" (with courier).

Al rientro, se il corriere non è riuscito a consegnare tutti i colli, attribuisce al pacco non consegnato un certo codice (c.d. checkpoint) sempre con lo scanner; quindi, se, al rientro, un pacco registrato con "WC" non è passato allo scanner e non riceve alcun checkpoint, il sistema rileva una falla e, quindi, invia un allarme.

Ora, secondo la prospettazione della resistente, le spedizioni awb2634948960, awb 3408384523 e awb8026317515 sarebbero state



caricate sul furgone da parte dell'A . senza essere previamente registrate al laser scanner e, poi, non sarebbero state consegnate nella giornata.

Si considerino i seguenti passaggi della deposizione del teste O. : "Ricordo che al ricorrente sono state contestate delle mancanze in ordine a pacchi non consegnati in giornata ed anche caricati sul furgone senza essere stati prima laserati. Mi ricordo tre mancanze contestate dall'azienda. Riguardo alle circostanze di cui ai capitoli 3-5, non ricordo nei dettagli, ma corrisponde a quello che ho detto prima. Mi pare che, in questo caso, la spedizione sia stata trovata a bordo del furgone a fine giornata da uno dei coordinatori, non ricordo chi. In questo caso, il corriere era stato chiamato perché non si trovava il collo, che non risultava laserato. Credo, anzi sono sicuro che il pacco fosse a bordo del furgone del ricorrente, perché i ragazzi, cioè i coordinatori, l'hanno trovato lì. Sicuramente il collo è stato cercato sul furgone, proprio perché non si trovava in filiale. Il corriere viene sempre chiamato dal personale impiegatizio addetto al monitoraggio delle spedizioni quando manca la laseratura, quindi sicuramente il ricorrente è stato chiamato. Da quel che so il lavoratore negò di avere il pacco a bordo.

Sui restanti capitoli, mi ricordo che in un caso abbiamo dovuto mandare un corriere proprio per consegnare il pacco che era da giorni a bordo del furgone del ricorrente".

Il testimone non è stato in grado di identificare, neanche sommariamente, le persone coinvolte, né l'impiegato addetto al monitoraggio che avrebbe rilevato la mancata laseratura e telefonato al corriere, né tanto meno il coordinatore (o altra figura) che avrebbe rinvenuto uno dei pacchi sul furgone dell'A

Per il resto, quanto riferito risponde, in via di massima, ai fatti contestati, seppure in maniera dubitativa, incerta, sostanzialmente generica, soprattutto in ordine alle condotte e alla sequenza dei fatti. In alcuni casi, il testimone ha ammesso di non avere alcuna conoscenza diretta, richiamando circostanze di prassi.



Ciò potrebbe giustificarsi in ragione del fatto che il teste O. [redacted] era il referente dell'intero Consorzio O. [redacted] (del quale facevano parte le cooperative A. [redacted], D. [redacted] e B. [redacted]) nella filiale di Carpiano, sicché le sue mansioni di controllo e direzione riguardavano tutta l'attività di spedizione gestita dai soci lavoratori.

Secondo questo ragionamento, all'indeterminatezza della deposizione del teste O. [redacted] dovrebbe corrispondere un maggiore grado di precisione da parte del coordinatore dei corrieri, L. [redacted], peraltro indicato indirettamente dallo stesso O. [redacted] in relazione ad una circostanza importante ("Mi pare che, in questo caso, la spedizione sia stata trovata a bordo del furgone a fine giornata da uno dei coordinatori, non ricordo chi").

Si guardi alla deposizione del teste E. [redacted]: "In quel caso, a seguito della lamentela del cliente, abbiamo verificato che il pacco era arrivato in filiale, alla mattina, e che nessun corriere l'aveva preso in carico. A metà mattina, sicuramente non era in filiale, perché il personale passa e lasera tutti i pacchi non presi in carico dai corrieri. Alla sera, il pacco è riapparso, perché il personale di DHL l'ha passato allo scanner.

ADR. Riguardo a questo pacco, abbiamo ritenuto che fosse responsabilità del ricorrente perché era stato assegnato a lui e inviato sul suo scivolo.

Vorrei dire che mi ricordo che, in un altro caso, un pacco è stato trovato da un addetto, di cui non ricordo il nome, sul furgone del lavoratore. Quel pacco non era stato laserato in uscita.

Vorrei dire che era usanza del ricorrente. ADR. E' capitato molte volte che lui portasse fuori pacchi non laserati e, poi, li riportasse indietro, senza consegnarli".

Anche la narrativa del testimone E. [redacted] si rivela vaga e priva di riferimenti precisi a fatti e persone.

I testimoni, poi, hanno (genericamente) riferito solo circostanze apprese, a loro volta, da altri soggetti (neanche identificati) e certamente non direttamente conosciute.



Si consideri, in particolare, il profilo relativo all'assegnazione dei pacchi al lavoratore.

E' emerso che, la maggioranza delle spedizioni (il 90%, a parere dell'E ) è gestita con gli scivoli personalizzati; il nastro trasportatore serve solo alcune zone, tra le quali Piacenza.

Il ricorrente ha dichiarato: "a febbraio 2016, io ero un po' jolly, cioè mi occupavo sia dei colli di Lodi, sia di quelli di Piacenza". La circostanza è stata confermata da O , e recisamente negata da E: ).

In ricorso, parte ricorrente ha affermato che il collo awb2634948960 era diretto a Piacenza, l'awb3408384523 a Rivergaro (PC) e l'awb8026317515 a Colli (PC). La circostanza non è stata contestata.

Ciò nondimeno, entrambi i testimoni sono stati sicuri nell'affermare che i pacchi erano giunti nella disponibilità dell'A: mediante scivolo (e non sul nastro, che serviva i pacchi diretti a Piacenza) e che era stato possibile individuare il responsabile delle mancanze in esame proprio grazie al sistema automatizzato che aveva a lui assegnato i colli, direzionandoli sullo scivolo del lavoratore. Eppure, alla luce della ben descritta precisione del software utilizzato da e da , la resistente non ha prodotto alcun elemento formale, da esso estratto, che dimostri l'assegnazione "personalizzata" al ricorrente dei colli.

Inoltre, quale discrasia tra le deposizioni, uno dei pacchi di cui si tratta, secondo l' , sarebbe stato rinvenuto sul furgone da uno dei coordinatori; a parere dell'Esposito, invece, da "uno degli addetti".

Che il pacco awb2634948960 sia stato cercato a seguito della lamentela di un cliente è stato riferito solo dall'E: ). L'O ha asserito, invece, che il corriere sarebbe stato chiamato da uno degli impiegati (fatto assente nella deposizione di E: ), al fine di reperire la spedizione, senza spiegare se ciò fosse avvenuto su segnalazione di un cliente. La circostanza è importante, perché è emerso che l'anomalia in esame (presa in carico di un pacco, senza previa registrazione a laser) poteva essere



rilevata solo al rientro del corriere, alla fine della giornata, quando l'inserimento del codice CI nel laser scanner faceva emergere automaticamente la mancanza di codice all'uscita (v. dep. E. : "l'anomalia si genera se il pacco esce dalla filiale senza ricevere il codice "WC", perché non sarà laserato con MD (essendo fuori filiale) e, al rientro, sarà passato con "CI", quindi pacco rientrato senza che ne sia stata registrata l'uscita") o, in alternativa, a seguito di richiesta di un cliente in attesa di un pacco urgente.

Che, poi, il collo awb 8026317515 sia stato portato fuori dal magazzino per quattro giorni è stato solo accennato dal teste Occhipinti. Sul punto, il ricorrente ha dichiarato che, all'uscita dal magazzino, i furgoni dei corrieri erano controllati dalle guardie giurate, circostanza credibile, tenuto conto della responsabilità della committente P' riguardo agli oggetti trasportati per conto dei clienti, aggiungendo che le chiavi del furgone erano lasciate nello stabilimento ed ivi custodite. Solo in discussione parte resistente ha addotto che, dopo il licenziamento, è stato contestato all'A. che non consegnava le chiavi a fine giornata, senza neanche dire in quali giorni avrebbe omezzo di farlo.

Orbene, che non sia stato spiegato come il lavoratore abbia potuto portare il pacco dentro e fuori dal magazzino per quattro giorni, senza che alcuno se ne accorgesse, considerato che non sono previsti luoghi, per i corrieri, ove stivare i colli assegnati (v. dep. E. : "Le direttive della committente prevedono il carico immediato, cioè prendere in mano il pacco, laserarlo e caricarlo, senza appoggiarlo per terra o simili..."), aggrava il difetto di prova. Parte resistente, neanche all'udienza istruttoria, ha indicato il nome di chi avrebbe rinvenuto i pacchi sul furgone del ricorrente e dell'impiegato che gli avrebbe telefonato, né comunque ha chiesto l'escussione di altri testimoni, neanche a seguito dell'interpello del ricorrente.

Ciò detto, le gravi lacune ed ingiustificate incongruenze nelle deposizioni testimoniali e tra di esse comporta il difetto di prova degli addebiti contestati.





Si sottolinea, sul punto, che tuttora è a carico del datore di lavoro l'onere di provare la giusta causa.

Qualora dall'utilizzo della locuzione "direttamente dimostrata" da parte del legislatore del 2015 si deduca che l'onere della prova dell'insussistenza del fatto sia in capo al lavoratore, si verificherebbe uno sdoppiamento nell'onere probatorio, in capo al datore di lavoro per quanto concerne la dimostrazione dell'esistenza del giustificato motivo o della giusta causa e a carico del lavoratore in ordine all'insussistenza del fatto.

D'altro canto, essendo invariato l'onere probatorio previsto dall'art. 5 Legge n. 604/66, la dimostrazione della giusta causa non può che implicare quella della sussistenza del comportamento.

Da altro punto di vista, il principio di vicinanza della prova riconducibile all'art. 24 Cost. impone che la legge sia interpretata in modo da evitare di rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio del diritto. Porre la prova dell'insussistenza del fatto materiale in capo al lavoratore violerebbe questo principio. Se, poi, l'espressione "direttamente dimostrata in giudizio" fosse intesa in termini di impossibilità di ricorrere alla prova per presunzioni ex art. 2727 c.c. emergerebbe un ulteriore profilo di contrasto con l'art. 24 Cost., dal momento che la prova indiretta è normalmente usata per accertare fatti negativi.

In conclusione, il fatto materiale non può ritenersi sussistente.

E' infondata l'eccezione di inapplicabilità di tale norma, in ragione dell'art. 3/2 Legge n. 142/01.

E' utile rammentare l'argomentazione espressa dalla Suprema Corte, sez. L, nella sent. n. 1259/2015: *"In base ad un indirizzo di questa Corte ormai consolidato, in tema di società cooperativa di produzione e lavoro, se la delibera di esclusione del socio è fondata esclusivamente sull'intervenuto licenziamento disciplinare, alla dichiarazione della illegittimità del licenziamento consegue la pari illegittimità della delibera di esclusione del socio. Pertanto, in base alla L. n. 142 del 2001, art. 2 trova applicazione l'art. 18 St.lav. Infatti tale disposizione (l'art. 2) prevede che ai soci*



*lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica lo statuto dei lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300), compreso l'art. 18 sulla reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, salvo che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo. Sicché, qualora non si abbia che il rapporto di lavoro si sia risolto in ragione della cessazione del rapporto associativo, ma al contrario che quest'ultimo sia cessato a causa dell'intimato licenziamento del socio lavoratore, non ricorre la fattispecie eccettuata dell'indicato art. 2 e quindi trova applicazione la disciplina ordinaria sulla reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato (vedi, per tutte: Cass. 6 agosto 2012, n. 14143; Cass. 18 marzo 2014, n. 6224; Cass. 11 agosto 2014, n. 17868)".*

Nel caso di specie, con lettera del 7.3.16 la cooperativa ha comunicato al ricorrente il licenziamento per giusta causa e, contestualmente, che il C.d.A. aveva deliberato, "per i motivi di cui sopra", la risoluzione immediata dal rapporto associativo.

Ne consegue che è applicabile la disciplina invocata da parte ricorrente.

In conclusione, il licenziamento intimato per giusta causa deve essere annullato, la delibera di esclusione dalla cooperativa dichiarata illegittima e la resistente condannata a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, nonché a pagare un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.

L'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto è pari ad euro 1.773,82, tenuto conto dei dati di cui alle buste paga sub doc. 6 ric., in mancanza di contestazioni da parte resistente.

In ogni caso, la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.



In data 8.3.16, il lavoratore si è iscritto al Centro per l'impiego, dichiarandosi immediatamente disponibile a svolgere attività lavorativa (doc. 5 ric.).

La cooperativa è condannata, poi, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.

Sulle somme così dovute vanno applicati rivalutazione monetaria e interessi legali, a seguito della sentenza del 23.10.2000 n. 459, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 22, c. 36 L. n. 726/1994. Gli interessi devono calcolarsi sul capitale rivalutato annualmente, secondo il più recente orientamento della Corte Suprema (Cass., Sez. un., n. 38 del 29.1.2001) e maturano dalla data del licenziamento e sino al saldo.

A seguito di espressa domanda del ricorrente, si dichiara che l'indennità risarcitoria ex artt. 3, comma 2, ultimo periodo - 2, comma 3 D.Lgs. n. 23/15 è pari ad euro 26.607,30 (1.773,82 X 15).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo gli importi minimi di cui al D.M. 55/14.

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed istanza respinta:

- annulla il licenziamento per giusta causa intimato con lettera del 7.3.16 e dichiara illegittima la delibera di esclusione del ricorrente dalla cooperativa D. .... ;

- condanna la resistente a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e a pagare un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad euro 1.773,82) corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, comunque non superiore a dodici mensilità della predetta ultima retribuzione, nonché a versare i contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per



omissione contributiva, oltre interessi e rivalutazione come per legge;

- dichiara che l'indennità risarcitoria ex artt. 3, comma 2, ultimo periodo - 2, comma 3 D.Lgs. n. 23/15 è pari ad euro 26.607,30;

- condanna la resistente a pagare al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 4.407,00 per compensi, oltre rimborso 15% per spese forfettarie, I.v.a. e c.p.a. di legge.

Riserva il deposito della motivazione nel termine di gg. 30.

Lodi, 3/02/2017.

IL GIUDICE

Camilla Sommariva

